

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità ed oggetto.*

1. La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281* (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla *legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel *regolamento (UE) 2016/429* (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal *decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) animale d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;

b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;

d) anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;

e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata "affidatario", che ne diventa custode;

f) adozione: cessione definitiva di animali d'affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;

g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;

h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;

i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;

j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;

k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;

l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;

m) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli Albi nazionali dei Ministeri dell'Ambiente o della Salute e all'Albo regionale di cui all'articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al *decreto*

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

n) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;

o) strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.

CAPO II

Competenze

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;

b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;

c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;

d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;

e) la promozione delle attività di pet therapy;

f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;

g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall'Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;

h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4 *Competenze.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;

b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'azienda sanitaria provinciale;

c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;

d) l'assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;

e) l'attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:

a) predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;

b) possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l'adozione;

c) adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

d) provvedono all'apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale

del Comune, con l'elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili;

f) attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. L'Università della Calabria, per i fini della presente legge, realizza, all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il contributo di cui all'articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.

Art. 5 *Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti.*

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);

- b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
- c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale;
- d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
- e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
- f) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento;
- g) invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6 *Controllo della popolazione canina.*

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell'associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come

"cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l'associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.

4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, con le forze dell'ordine e le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 7 *Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato.*

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvencono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l'animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all'identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e

registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

2. Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l'animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l'adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.

3. Qualora l'animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell'immediato a trasmetterla all'azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.

4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

5. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvenono cucciolate o cani vaganti all'interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo.

Art. 8 *Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. È istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all'Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo redatto nelle forme di legge;
- b) copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell'ambiente come fine esclusivo;
- c) copia del bilancio;
- d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.

2. La Giunta regionale dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge n. 281/1991*, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del codice penale comportano la cancellazione immediata dall'albo regionale.

Art. 9 *Attività delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:

- a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8;
- e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;
- g) promuovere le adozioni degli animali;
- h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 10 *Rinuncia.*

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art. 11 *Eutanasia.*

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.
 2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale.
-

Art. 12 *Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti.*

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.
 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all'anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.
-

Art. 13 *Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.*

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l'eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.
2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di

alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione animale.

3. I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.

4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato "referente" o "tutor" di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.

6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per "habitat di colonia felina" s'intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.

9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati

all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art. 14 *Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione.*

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale, per come *disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel *Reg. CE 1069 del 2009*.

CAPO III

**Tutela del benessere - Criteri per la corretta gestione,
detenzione e addestramento degli animali**

Art. 15 *Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione.*

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

- a) fornire un ricovero adeguato;
- b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
- c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
- f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
- i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;
- j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell'anagrafe regionale.

3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.

4. Chiunque allevi animali d'affezione deve essere in possesso di adeguata formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.

5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

6. È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.

9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

10. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.

11. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

12. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16 *Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali.*

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17 *Stallo di animali.*

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all'anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 18 *Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche.*

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche avviene in osservanza del *regolamento CE n. 1/2005* del Consiglio del 22 dicembre 2004 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del *decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151* (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del *regolamento (CE) n. 1/2005* sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

In particolare, il trasportatore:

- a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
- b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.

2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un'adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

Art. 19 *Criteria per il corretto addestramento degli animali d'affezione.*

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L'addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. È fatto obbligo:

- a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
- b) di prevedere, all'interno di gabbie o box, aree in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;
- c) di prevedere un'areazione adeguata.

5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.

6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività dell'animale.

Art. 20 *Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d'affezione a scopo di commercio.*

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l'indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell'azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.
5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

7. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26* (Attuazione della *direttiva 2010/63/UE* sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 21 *Esposizione e vendita degli animali d'affezione.*

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.

2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno.

3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22 *Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione.*

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d'accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all'ingresso. Il presente

comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.

2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall'obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.

3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23 *Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico.*

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2. I gatti viaggiano all'interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24 *Spiagge e stabilimenti balneari.*

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione.

2. L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso.

3. Le aree destinate all'accesso degli animali d'affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.

4. Al momento dell'accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:

a) certificato d'iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;

c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.

5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.

7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.

8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.

9. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

Art. 25 *Norme di tutela igienica della collettività.*

1. Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall'animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell'animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

2. I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26 *Organi di vigilanza.*

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevencono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.

2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall'*articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.

CAPO IV

Norme generali sulla lotta al randagismo - Strutture di ricovero degli animali d'affezione

Art. 27 *Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture di cui all'articolo 28, adibite a ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.

2. L'istanza di registrazione contiene:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
- c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
- d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.

4. L'istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:

a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;

c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.

5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.

8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

9. L'azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di

protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi più gravi, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il fatto non costituisca reato.

10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 28 *Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico.

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:

a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali d'affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

7. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.

9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

10. L'oasi felina è una struttura all'aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 29 *Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;

e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;

f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;

i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;

k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nella tabella 1 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 30 *Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nella Tabella 2 dell'allegato B alla presente legge.

2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5

dell'allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 31 *Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge.
2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge e che individua:
 - a) il responsabile della struttura;
 - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.
4. La gestione del canile rifugio e dell'oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall'Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all'interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d'affezione, denominato "Operatore Animal Care", figura regionale qualificata e certificata

secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.

5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può esserne programmato l'utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 della presente legge.

6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'articolo 28 di:

a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;

b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);

d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;

e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;

g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;

h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

i) consentire l'accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli

di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;

j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;

k) dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);

l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32 *Strutture polifunzionali.*

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d'affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 33 *Oasi felina.*

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All'interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:

a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;

b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;

d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;

e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;

f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;

g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;

h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;

i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.

5. Nell'oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

6. Il responsabile dell'oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

Art. 34 *Registro.*

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:

a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;

b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

2. Nei rifugi, l'identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35 *Canili sanitari.*

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

Art. 36 *Canili rifugio ed oasi canine.*

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

CAPO V

Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi

Art. 37 *Cattura dei cani vaganti.*

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al

proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa sempre il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.

4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai

fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.

6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'azienda sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all'articolo 38.

7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

Art. 38 *Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio.*

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.
3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell'adozione.
4. L'animale può essere dato in affido già sterilizzato.
5. È vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
7. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal *D.Lgs. 136/2022*, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) sottoscrizione nell'atto di affido dell'impegno dell'interessato a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario.
8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all'avente

titolo del ritrovamento. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.

9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A alla presente legge.

10. I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.

12. In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all'allegato A, è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

CAPO VI

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 39 *Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.*

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell'articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra

l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall'articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;

b) anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d'affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;

c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d'affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;

d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;

e) cessione: cambio di proprietà di un animale d'affezione;

f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d'affezione, in ambito infra-regionale o all'estero;

g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All'anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All'anagrafe sono iscritti su base volontaria:

a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;

b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell'espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell'anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe è contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale d'affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40 *Registrazioni in anagrafe.*

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ASP;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d'affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati.

1. Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale.
 2. L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;
 - d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.
 3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
 4. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale può revocare l'accreditamento.
-
-

Art. 42 *Accesso all'anagrafe.*

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
-
-

Art. 43 *Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe.*

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
 2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
 3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
 4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario.
 5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.
-
-

CAPO VII

Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 44 *Criteria di accesso.*

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l'introduzione di animali o richiedere particolari

accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45 *Condizioni minime per l'accesso degli animali.*

1. Ai fini dell'accesso di cui all'articolo 44, i cani sono:

- a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:

- a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell'animale;
 - b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
 - e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.
-
-

CAPO VIII

Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 46 *Cani di assistenza.*

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
 2. I cani d'assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International Guide Dog Federation (IGDF) o dall'Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all'*articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
 3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
 4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.
-

CAPO IX

Istituzione dell'autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone

Art. 47 *Finalità, composizione e organizzazione.*

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito

denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Art. 48 *Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità.*

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale elegge la nuova Autorità.

3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza

nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.

5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Art. 49 *Cause di incompatibilità e revoca.*

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a

partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

7. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.

8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell'evento.

9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano

presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50 *Compiti dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
- b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
- c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell'ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;
- d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;
- f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;
- g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
- h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai

proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;

i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;

l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;

m) avviare, d'intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;

o) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

Art. 51 *Organizzazione e funzionamento dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 52 *Missioni.*

1. Al Presidente, o al componente dell'Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X

Sanzioni

Art. 53 *Sanzioni amministrative.*

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;

b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;

c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;

g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all'iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e dell'articolo 39, comma 8, e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo di cui all'articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all'articolo 26, comma 2.

3. La Regione Calabria è l'ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale "PagoPa".

CAPO XI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 54 *Abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 5 maggio 1990, n. 41* (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52, quantificati nel limite massimo di 7.548,03 euro per l'annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A
Contratto di affido presso canile sanitario/rifugio

Scarica il file

Allegato B
Tabelle

Scarica il file